

**COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA
PROVINCIA DI VERONA**

**CAPITOLATO
TECNICO PRESTAZIONALE**

per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del servizio delle pubbliche affissioni.

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.) –
CIG Z252624AEC - Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal Capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii., nell'ambito del territorio comunale di Boschi Sant'Anna, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni.

ART. 2 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e s.m.i.. Egli subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato

La ditta concessionaria dovrà disporre nel territorio comunale di idonea sede per lo svolgimento del servizio. Nel caso fosse sprovvista, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio dovrà reperire e rendere funzionale tale sede. In caso di inottemperanza verrà dichiarata decaduta dall'appalto.

Per l'intera durata della concessione il Concessionario eleggerà domicilio nel Comune di Boschi Sant'Anna.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2019 (1° gennaio 2019) e sino al 31.12.2021 (31 dicembre 2021).

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara.

Qualora fossero emanate nuove disposizioni legislative volte alla trasformazione dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, la presente concessione si intende risolta di diritto.

ART. 4 – CANONE E VERSAMENTI

Per la concessione del servizio il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Boschi Sant'Anna, appartenente alla classe V in base alla graduazione indicata all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, un canone fisso annuo, corrispondente all'importo offerto. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate entro le seguenti scadenze: I entro e non oltre il 15 Aprile, II entro e non oltre il 15 Luglio, III entro e non oltre il 15 Ottobre, IV entro e non oltre il 15 Gennaio.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse annuo nella misura del tasso legale.

Con cadenza trimestrale la Ditta concessionaria è tenuta a produrre apposita contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La differenza tra il gettito lordo conseguito e il canone corrisposto al Comune costituirà il corrispettivo, attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

ART. 6 - VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in quanto consentito dalla Legge. Nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10% (dieci per cento), deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, il canone convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.

ART. 7 – BANCA DATI

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese all'aggiornamento della banca dati degli utenti del servizio di pubblicità.

Alla fine dell'appalto dovrà consegnare al Comune detta banca dati su supporto informatico e cartaceo.

ART. 8 – IMPIANTI DA ADIBIRE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dall'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni in mq 40,26, da suddividere nel rispetto delle percentuali di ripartizione di cui all'art. 46 del Regolamento, approvato con D.C.C. n. 6 del 26.03.2008, e qui di seguito si riportano:

- 1) per le affissioni di natura istituzionale (amministrative e sociali): 20% della superficie complessiva;
- 2) per le affissioni prive di rilevanza economica (necrologi): 10% della superficie complessiva
- 3) per le affissioni commerciali: 70% della superficie complessiva

ART. 9 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipula del contratto, nella consistenza che verrà indicata nel verbale di consegna del servizio.

Il Comune potrà in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di alcuni impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio, ed il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese, concordandone i tempi e le modalità più opportuni.

Il concessionario provvede, a sua cura e spese, ove necessario, alla installazione, all'adeguamento e al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, inclusa la ricollocazione, su indicazione e alle condizioni stabilite dal Comune.

Il concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del concessionario.

I nuovi impianti dovranno essere costruiti in ferro zincato, verniciato con polveri epossidiche e muniti di pali di ancoraggio al terreno. Ciascuna bacheca dovrà avere una cimasa munita della dicitura "COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA – SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI" e del numero di individuazione dell'impianto.

Le dimensioni degli impianti dovranno rispettare i criteri previsti dal regolamento comunale.

Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti per pubbliche affissioni affidati alla sua gestione.

ART. 10 – ADEGUAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni approvato con D.C.C. n. 6 del 26.03.2008, può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che sarà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. L'adeguamento del piano costituirà obbligo della ditta concessionaria ove richiesto dal Comune.

ART. 11 - AFFISSIONI RICHIESTE DAL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Il concessionario effettua, gratuitamente, l'affissione dei manifesti e degli avvisi pubblicati dal Comune, nonché degli atti a carattere amministrativo, pubblicati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia e dalle Pubbliche Amministrazioni e in genere nei casi previsti dal Regolamento comunale. Si fa rinvio all'articolo 31 del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6 26.03.2008.

ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE

Le affissioni dovranno essere effettuate negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con l'applicazione, nei casi previsti dalla legge, della maggiorazione prevista.

Ciascuna affissione dovrà riportare il timbro, apposto dal concessionario, che attesti la durata della stessa.

Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento del diritto.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- 1) a nominare il "Funzionario Responsabile" di cui all'art. 11 D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale

del pubblico servizio. Detto funzionario dovrà trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Tributi entro il mese di gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione, con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento funzionale del pubblico servizio;

- 2) ad applicare il D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni legislative vigenti in materia;
- 3) ad applicare il regolamento comunale sull'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché le tariffe deliberate dal Comune;
- 4) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi per opportuna conoscenza all'Amministrazione comunale con le relative deduzioni dell'ufficio;
- 5) a dotare il personale addetto al servizio dei mezzi necessari per l'espletamento dello stesso;
- 6) a predisporre apposita comunicazione che dovrà essere lasciata all'indirizzo del contribuente al momento in cui la ditta procederà a compiere le proprie rilevazioni sul territorio ed accerti la mancata dichiarazione del mezzo pubblicitario;
- 7) ad assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni, procedendo al recupero delle somme evase. Il concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
- 8) a procedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata della efficacia pubblicitaria, ed alla rimozione delle affissioni abusive provvedendo al recupero del tributo evaso con l'addebito delle spese sostenute;

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

Per la riscossione dei tributi il concessionario deve essere provvisto, assumendone il costo, dei registri, bollettari e stampati prescritti dalle disposizioni che regolano la materia. I bollettari, i ruoli ed ogni altro registro devono essere vidimati dal responsabile comunale del servizio e presi in carico dal concessionario con apposito verbale. I registri, i ruoli e i bollettari devono riportare, in ordine cronologico e seguendo la numerazione progressiva, tutte le operazioni e le riscossioni effettuate nel corso dell'anno. Al termine di ciascun anno e comunque non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo, col rendiconto della gestione, i bollettari utilizzati, anche parzialmente, devono essere consegnati al Comune.

ART. 15- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' fatto divieto al concessionario di subappaltare parte del servizio, salva autorizzazione preventiva del Comune. E' comunque vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.

ART. 16 - PERSONALE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO

Il concessionario effettua il servizio con l'impiego di proprio personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo.

Il concessionario provvede a proprie cura e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le disposizioni normative stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario il quale è direttamente responsabile del relativo operato.

ART. 17 – MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Per la riscossione dell'imposta il concessionario deve recapitare al domicilio dei contribuenti iscritti a ruolo, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine prescritto, l'avviso di pagamento con l'indicazione delle modalità di versamento.

Il concessionario, con manifesto affisso all'albo e in altri luoghi pubblici del Comune, nel mese di dicembre di ciascun anno deve informare i cittadini sulle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta e sul recapito istituito nel Comune per la gestione del servizio.

ART. 18 – RICORSI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi ed assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle commissioni tributarie, da un proprio procuratore speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

ART. 19 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare, a mezzo di proprio personale e in qualsiasi momento, il controllo amministrativo e contabile sulla gestione del servizio, senza che l'adempimento possa esonerare il concessionario da responsabilità non rilevate.

ART. 20 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il concessionario incorre nella revoca della concessione per i seguenti motivi:

1. per cancellazione dall'albo dei concessionari ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997;
2. per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
3. in caso di subappalto non autorizzato;
4. in caso di abbandono del servizio;
5. in caso di fallimento;
6. qualora il servizio venga soppresso o diversamente regolato da nuove disposizioni di legge;
7. nel caso in cui, entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, non venga aperta, nonché resa funzionale, idonea sede nel territorio comunale;

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio e perde ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione. In tale caso il concessionario è tenuto alla consegna della documentazione in mancanza della quale il Comune potrà escutere la cauzione prestata avvalendosi su di essa per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune ed il concessionario, relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è il Tribunale di Verona. A tale scopo il concessionario elegge domicilio presso la residenza comunale.

ART. 22 – CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti, è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% del canone fisso relativo all'intera durata del contratto convenuto con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i..

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi, compresa la restituzione delle banche dati secondo le modalità indicate all'art. 7.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 639. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal concessionario, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 23 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dall'attività di gestione del servizio. Il concessionario sarà tenuto perciò a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a Euro 250.000,00=.

ART. 24 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.

ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3, comma 1, della predetta legge nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione sono a carico del concessionario.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio:

- al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e s.m.i.;
- al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
- al Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289
- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”
- al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2008.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
